



COMUNE DI MORMANNO (Provincia di Cosenza)

Via Alighieri 87026

C.F.: 83002000780 - P. IVA 00403460785

Tel. 0981/81008 – 9 Fax 0981/841116

Pec: sindaco.mormanno@asmepec.it

Mail: sindaco.mormanno@gmail.com

Il Sindaco

ORDINANZA N. 18 DEL 08.01.2022

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Mormanno dal 10.01.2022 al 15.01.2022.

VISTA la Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;

VISTO il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D.L.22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

RICHIAMATO il D.L. n. 221 del 24.12.2021 ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- n. 36254 del 11/08/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)";
- n. 55819 del 03/12/2021 "Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2";
- n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2021 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia" con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Calabria è rinnovata, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della Salute 10/dicembre/2021, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 03 del 03/01/2022 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle attività scolastiche nelle giornate del 7 e dell'8/01/2022".

PRESO ATTO CHE nell'ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regione n. 3 del 08/03/2020, inerente il contenimento del contagio da COVID-19, è espressamente esplicitato che: "I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza.";

DATO ATTO delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e dei D.P.C.M. per le misure di prevenzione da Covid- 19, da intendersi tutti in questa sede integralmente riportati e trascritti;

DATO ATTO che l'ASP di Cosenza non sta' effettuando la mappatura epidemiologica del territorio per verificare eventuali altri contagi e che tale situazione, non consente di avere un'esatta cognizione del numero effettivo di contagiati esistenti sul territorio;

ATTESO:

- che la situazione epidemiologica da contagio da COVID- 19 sta crescendo in modo esponenziale;
- che è in netto aumento il diffondersi del contagio tra i giovani;
- che circa millecinquecento Dirigenti Scolastici (tra cui l'attuale dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Mormanno) hanno fatto appello alla prosecuzione delle attività didattiche in DAD;
- che la campagna vaccinale tra i bambini ed i ragazzi è ancora agli inizi e, pertanto, tali categorie risultano ancor di più a rischio;

RITENUTO di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell'ASP, la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus;

DATO ATTO della estrema contagiosità della variante OMICRON, che ha fatto impennare sino ad oltre 200.000 a livello nazionale, il numero dei contagi;

VISTO il numero considerevole, nella nostra provincia, di professori ed alunni già affetti da COVID – 19 e che risultano già posti in isolamento e/o quarantena;

CONSIDERATO che, in analogia a quanto si registra a livello nazionale, a seguito dei ritardi nel controllo e tracciamento dei positivi, a molti soggetti positivi al COVID, non possono essere attivati con celerità i procedimenti di isolamento obbligatorio e di quarantena, ragion per cui tale ritardo, verosimilmente, fa ritenere di gran lunga superiore il numero di positivi presenti;

CONSIDERATO altresì, che il personale scolastico (docente e non docente) che frequentano e gravitano su Mormanno non provengono solo dal territorio comunale ma da altri Comuni nei quali si registrano ulteriori diversi casi di soggetti positivi al Covid-19;

DATO ATTO che è ragionevole e verosimile ritenere, considerato quanto sopra evidenziato, il verificarsi di un ulteriore e costante incremento del numero dei soggetti positivi, ovvero in quarantena per contatto stretto;

RITENUTO che, pur in assenza di dati precisi, non può non considerarsi la situazione nel suo complesso che induce, responsabilmente, all'adozione di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Omni-Comprensivo la quale condivide la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza, in quanto, si registrano tra il personale scolastico diversi casi positivi e soggetti posti in quarantena per contatto stretto;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di Mormanno, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti che, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Mormanno si svolgano esclusivamente- con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza dal 10/01/2022 al 15/01/2022;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23/dicembre/1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO che nella settimana 10-16 gennaio 2022 l'Amministrazione Comunale d'intesa con l'Asp di Cosenza e la Direzione del Distretto Esaro Pollino ha promosso una campagna di vaccinazione in età pediatrica e che verranno somministrate circa 90 dosi di vaccino (numero in crescita in quanto sarà possibile effettuare la prenotazione sino all'11 gennaio pv);

ORDINA

Che - al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel territorio del Comune di Mormanno, nonché contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restanti le relative misure statali e regionali già vigenti, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Mormanno si svolgano esclusivamente – con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza dal 10/01/2022 al 15/01/2022.

Che vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità e degli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi di legge e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi speciali.

Si riserva di adottare analogo provvedimento per il prolungamento del suddetto periodo qualora la condizione di incertezza sanitaria dovesse peggiorare.

DISPONE

- Che la Dirigente scolastica provveda ad adottare gli atti di propria competenza in attuazione alla presente ordinanza;
- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune di Mormanno e ne sia data massima diffusione;
- Che copia della presente ordinanza venga **trasmessa** per i successivi adempimenti di competenza a:
 - Alla Dirigente Scolastico dell'Istituto Omni-Comprensivo di Mormanno;
 - Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
 - A S.E. il Prefetto di Cosenza;
 - Al Comandante Stazione Carabinieri di Mormanno;
 - Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
 - Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza;
 - Al Presidente della Regione Calabria;

AVVERTE

- Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite secondo i principi contenuti nell'art. II e art.16 della legge 689/81 e ss. mm. Ed ii..ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla residenza municipale li 08.01.2022

Il Sindaco
Giuseppe Regina